



## VEICOLI AZIENDALI IN COMODATO FUORI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Clamoroso (e positivo) **dietrofront** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all' **obbligo** di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell' **utilizzatore** di veicoli aziendali concessi, in via **temporanea** e per un periodo superiore a trenta giorni, in **comodato** d'uso a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.

L'obbligo, che diventerà **operativo** per tutta una serie di situazioni dal prossimo **3 novembre** in virtù della definizione delle procedure telematiche, e già commentato dalla [circolare ministeriale n.15513](#) del 10 luglio scorso, aveva gettato letteralmente nello **scompiglio** le aziende che concedono il proprio parco **autovetture** in **uso** a soci, dipendenti, **collaboratori** e amministratori e che a pochi giorni dalla possibile applicazione di pesanti **sanzioni** (sia di natura pecuniaria che di tipo amministrativo) non avevano ancora le idee chiare su quali fossero i casi rientranti nel nuovo obbligo.

Nel mondo aziendale si riscontrano, infatti, un insieme variegato di **situazioni** che prevedono

un utilizzo delle autovetture detenute a vario titolo dall'impresa (siano esse di proprietà o acquisite in forza di

**contratto**

di

**leasing**

o

**noleggio**

, o in casi più rari acquistate mediante contratto di vendita con riserva di proprietà). Vediamone alcune tra le più ricorrenti:

- impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette “**flotte aziendali**”) e che le assegna in uso **promiscuo** ai propri

**dipendenti**

o collaboratori sia per recarsi presso la clientela ma anche per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;

- autovetture acquisite dall'azienda per essere **assegnate** in uso ai componenti del consiglio di amministrazione sia per

**esigenze**

aziendali che personali;

- **autovetture** “aziendali” acquisite dall'azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a **disposizione** dei dipendenti o collaboratori per l'esclusivo espletamento delle mansioni

**aziendali**

(è il tipico caso delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela).

Accanto a queste fattispecie per così dire “ordinarie”, ve ne sono altre che potremmo definire “anomale” e che prevedono, ad esempio, nelle realtà a ristretta base societaria un **utilizzo** del veicolo aziendale da parte del

**socio**

e/o dei suoi

**familiari**

per proprie esigenze personali (frutto di una sorta di identificazione tra beni personali e beni aziendali).

Sono queste le situazioni in relazione alle quali le aziende (e i loro consulenti) si sono chiesti se vi fosse o meno l'**obbligo** di comunicazione, anche alla luce delle incomplete indicazioni

pervenute dalla richiamata circolare n.15513 del 10 luglio u.s. e che di seguito si sintetizzano:

- nell'affermare la **decorrenza** dell'obbligo di comunicazione in relazione agli atti di comodato posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 non era stato chiarito con quali modalità dare "prova" dell'avvenuta sottoscrizione del

### **comodato**

atteso che per tale forma giuridica l'ordinamento codicistico non ne prevede la

### **forma**

scritta obbligatoria;

- viene precisato che sono esentati dall'obbligo i componenti del **nucleo familiare** dell'utilizzatore, purché

### **conviventi**

, ma quando poi si precisa che i veicoli possono essere concessi in comodato anche a persone giuridiche e che viene escluso il

### **sub-comodato**

(cioè la possibilità di concedere l'uso ad altro soggetto) la confusione aumenta in quanto non si comprende in questi casi quale sia il soggetto titolato alla conduzione del

### **veicolo**

(posto che è proprio questo l'obiettivo della norma, cioè identificare l'utilizzatore)

- nello specifico paragrafo dedicato ai comodati **aziendali** (par. E.1.1) viene poi precisato dalla citata circolare che rientrano nell'obbligo i veicoli in disponibilità di aziende e da queste concesse in **com**

### **odato**

d'uso "gratuito" ai propri "dipendenti", legittimando quindi il

### **dubbio**

sia sulla sussistenza dell'obbligo anche per soci collaboratori,

### **amministratori**

sia sulla nozione di gratuità utilizzata dal documento di prassi che non pareva ricomprendere tutte quelle ipotesi nelle quali, a fronte dell'utilizzo del veicolo anche per finalità personali, viene attribuito un compenso in natura (

### **fringe benefit**

) nel cedolino paga del dipendente o del collaboratore oppure viene richiesto un

### **corrispettivo**

all'utilizzatore per l'utilizzo privato del veicolo (talvolta convivono entrambe le fattispecie).

A fugare tutti (o quasi) questi dubbi è intervenuta in extremis la [circolare n.23743 del 27 ottobre](#) scorso con la quale il

## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

ritorna sul tema della

### **intestazione temporanea**

dei veicoli per integrare e meglio precisare i concetti espressi con la precedente circolare del luglio 2014.

Come vedremo, le **interpretazioni** fornite con il recente documento di prassi in tema di **comodati** di

veicoli aziendali arrivano puntualmente ad escludere dall'

**obbligo**

di comunicazione tutti i casi in precedenza evidenziati ma non precisano, al contrario, in quali casi tale onere scatterebbe. Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell'obbligo resterebbero quei

**veicoli**

posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori per

**finalità esclusivamente**

**personali**

. Ma su questo punto si rende opportuna una riflessione: per quale ragione un'impresa dovrebbe acquisire un

**autovettura**

per poi privarsene del tutto, oltretutto senza richiedere alcun corrispettivo per il suo utilizzo? E' questo, soprattutto nel caso del

**socio**

, un evidente caso di “

**abuso**

” nell'utilizzo del veicolo in relazione al quale, peraltro, è stato

**introdotto**

nel recente passato (vedi decreto legge n.138/11) uno specifico obbligo di

**comunicazione telematica**

a carico, alternativamente, dell'azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore. Non pare invece debba essere questo l'

**obbiettivo**

di una norma, contenuta nel

**codice della strada**

(l'articolo 94-bis), la cui

**finalità**

dichiarata non ha natura fiscale ma è quella di rendere palese l'effettivo

**utilizzatore**

del veicolo ai soli fini della corretta applicazione del codice di circolazione stradale.

Vediamo quindi di **riepilogare** per punti le precisazioni fornite dalla recente circolare e che vanno di fatto ad escludere dall'obbligo la quasi totalità dei casi di utilizzo dei

**veicoli aziendali**

, facendo tirare un sospiro di sollievo alle aziende che già si vedevano a dover ridefinire ed

implementare (con un sicuro aggravio di costi) le

### **procedure interne**

di assegnazione dei veicoli al fine di poter assolvere correttamente all'obbligo di comunicazione.

Viene dunque precisato che:

- l'annotazione temporanea presuppone l'uso **esclusivo** e **personale** del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori)

- il comodato è per sua natura **a titolo gratuito** e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo

- viene esplicitamente escluso l'**utilizzo** di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **fringe benefit**

- **al di fuori** dei casi di fringe benefit viene comunque **escluso** l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero

- vengono **esclusi** i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si **alternano** nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale

Per quanti comunque dovranno **assolvere** all'obbligo di comunicazione la circolare fornisce utili indicazioni precisando che:

- le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono **applicabili** non solo ai dipendenti ma

### **anche**

ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda

- nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in **giorni naturali e consecutivi**

(confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente

### **dimostrabili**

in sede di verifica)

- gli obblighi di comunicazione debbono essere **adempiti** entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato,

### **decorrono**

dalla data di

### **stipula**

del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di

**comodato**

può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art.1803 c.c., alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la

**forma scritta**

nell'esigenza imprescindibile di “*rendere*”

**certi**

*i rapporti tra avente causa e dante causa*”.

Chiudiamo, infine, con una “**oscura**” precisazione fornita dalla circolare in relazione ai veicoli intestati alla **persona fisica** che svolge attività imprenditoriale in **forma**

**individuale**

Viene infatti chiarito che le istruzioni operative evidenziate si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i

**beni strumentali dell'impresa**

(soccorre in questo caso la previsione contenuta nell'art.65 del TUIR) e, quindi:

- se il veicolo costituisce bene **strumentale** dell'impresa, il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei dati d'Archivio e non anche della carta di circolazione
- se il veicolo costituisce un bene **personale** dell'imprenditore il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Resta però da **chiarire** quali siano le effettive fattispecie **rientranti** nell'obbligo di comunicazione atteso che, come precisato dalla circolare n.15513 del 10 luglio 2014 (da ritenersi valida sul punto),

**on vanno annotati**

gli

**utilizzi**

dei

**familiari**

conviventi e che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo “

**promiscuo**

” del veicolo non forma oggetto di comunicazione.

n

Ben poche, quindi (e non sarebbe affatto male che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le **definisce** in modo chiaro e **inequivocabile**) saranno le casistiche che in presenza di **comodati** di veicoli aziendali determineranno l'**obbligo** di comunicazione.